

PATTO PARASOCIALE

sottoscritto il [●] (la "Data di Sottoscrizione")

Tra:

RIMINI CONGRESSI S.r.l., con sede in Rimini, Via Dario Campana, 64, capitale sociale Euro [103.154.967,00] i.v., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Rimini 03599070400 - REA RN - 300059 (di seguito anche "**Rimini Congressi**" o "**RC**") in persona di [●] a ciò debitamente autorizzato in virtù dei poteri statutari e di delibera dell'assemblea in data [●],

e

VICENZA HOLDING S.p.A., con sede in Vicenza, Viale dell'Oreficeria n. 16, capitale sociale Euro [6.489.767] i.v., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Vicenza 00515900249 - REA 102383 (di seguito anche "**VH**" o "**Vicenza Holding**") in persona di [●] a ciò debitamente autorizzato in virtù di delibera dell'assemblea del [●],

(di seguito, RC e VH, congiuntamente, le "**Parti**" e, ciascuna, una "**Parte**").

Premesso che:

- a) Italian Exhibition Group S.p.A. è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario avente sede legale in Rimini, Via Emilia n. 155, iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita iva 00139440408, attiva nell'organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo (di seguito "**IEG**" o la "**Società**");
- b) lo statuto sociale di IEG vigente alla Data di Sottoscrizione (lo "**Statuto Vigente**") prevede un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-quinquies del TUF (come *infra* definito), che consente l'attribuzione per ciascuna azione ordinaria di IEG (una "**Azione**" e le "**Azioni**") di n. 2 voti, qualora siano soddisfatte determinate condizioni di cui all'art. 7 dello Statuto Vigente (tra le quali il possesso delle Azioni per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione del soggetto in un elenco speciale tenuto dalla Società);
- c) alla Data di Sottoscrizione: (i) RC è titolare di n. 15.213.126 Azioni ordinarie di IEG, pari al [49,29% del capitale sociale e del 55,86% dei diritti voto, e (ii) VH è titolare di n. [5.864.198] Azioni ordinarie di IEG, pari al [19,00%] del capitale sociale e del [21,53%] dei diritti di voto;
- d) alla Data di Sottoscrizione, è in vigore un patto parasociale sottoscritto in data 3 agosto 2018 tra RC e VH (il "**Patto Parasociale 2018**") avente a oggetto, *inter alia*, l'impegno a presentare e votare congiuntamente una lista nella quale sia presente un membro espressione di VH, scelto da RC in una rosa di tre candidati selezionati da VH, fintantoché quest'ultima detenga un numero di Azioni pari ad almeno il 4% del capitale di IEG. Il Patto Parasociale 2018 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione di avvio delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario;
- e) Bologna Fiere S.p.A., con sede legale in Viale della Fiera n. 20, Bologna (BO), iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA n. 00312600372, è una società attiva nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici internazionali nei settori della cosmetica, moda, architettura e costruzioni, arte, cultura e *design* ("**BF**");
- f) in data 16 giugno 2020 IEG e BF hanno annunciato al mercato che stanno valutando un'operazione di integrazione di BF in IEG, le cui modalità, i termini e le condizioni per il perfezionamento della stessa sono ancora in fase di analisi e definizione (l'"**Operazione**");
- g) in data 15 ottobre 2020 IEG e BF hanno annunciato al mercato di aver siglato un *term sheet* non vincolante avente ad oggetto l'Operazione di integrazione tra IEG e BF sulla base di un rapporto

di concambio pari ad 1:1 secondo modalità ancora da definirsi;

- h) RC ha manifestato il proprio apprezzamento al potenziale progetto di integrazione ed è interessata a supportarlo in occasione della eventuale riunione dell'assemblea di IEG che sarà chiamata ad approvare l'Operazione e in tal senso è interessata a verificare la disponibilità di VH a votare favorevolmente in occasione dell'eventuale riunione dell'assemblea di IEG che sarà chiamata ad approvare l'Operazione;
- i) RC e VH riconoscono e ribadiscono che a loro giudizio il quartiere fieristico di Vicenza è essenziale per la crescita di IEG e che il suo sviluppo è determinante per consentire all'evento fieristico "Vicenza Oro" di cogliere le possibilità ancora inesprese di espansione nei settori Gioielleria e Tecnologie e di estendersi al mondo dell'orologeria;
- j) le Parti, mediante la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, il "**Patto**"), intendono definire e adottare regole volte a disciplinare taluni reciproci diritti ed obblighi in qualità di azionisti di IEG con riferimento alla *governance* della Società e ad alcuni obiettivi comuni relativi alla stessa, che sostituiranno il Patto Parasociale 2018, ai termini e condizioni che seguono ribadendo entrambe la volontà di continuare a cooperare per lo sviluppo della società partecipata.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Patto, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1

Definizioni ed interpretazione

- 1.1 Ai fini del presente Patto, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso attribuito a ciascuno di essi:

"**Consiglio di Amministrazione**": indica il consiglio di amministrazione di IEG;

"**Data di Efficacia**": la Data di Sottoscrizione;

"**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica, o da qualsiasi altro giorno in cui gli istituti di credito in Milano (MI) sono autorizzati a rimanere chiusi;

"**Legge**" indica qualunque legge, decreto legislativo, decreto legge, regolamento governativo o ministeriale, regolamento comunitario, direttiva comunitaria direttamente applicabile, fonte normativa regionale o altra normativa comunque classificata, convezione, usi (ove richiamati da altra normativa), sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, o comunitario, nonché qualsiasi provvedimento, ordine o decisione di qualsivoglia Autorità;

"**Parte**" o "**Parti**" ha il significato indicato in Epigrafe;

"**Statuto**" indica lo Statuto Vigente della Società, così come eventualmente successivamente modificato per effetto dell'Operazione;

"**Regolamento**": il regolamento di attuazione del D.l.gs 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;

"**TUF**": il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria adottato con d.l.gs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

- 1.2 Le rubriche dei singoli Articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del presente Patto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Nel presente Patto, salvo che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:

- (i) le espressioni quali “del presente Patto”, “qui”, “in virtù del presente Patto” ed altri termini analoghi si riferiscono al presente Patto, nonché ad ogni altro eventuale documento in esso accluso;
- (ii) le espressioni “incluso/a/i/e”, “ivi compreso/a/i/e” ed altre espressioni analoghe si intendono seguite dall’espressione “a titolo esemplificativo e non esaustivo”;
- (iii) la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le sue coniugazioni. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda;
- (iv) il riferimento a qualunque Legge o previsione di Legge comprende il riferimento a quella Legge o previsione di Legge così come successivamente modificata o interpretata, nonché ad ogni provvedimento attuativo della medesima;
- (v) i termini previsti nel presente Patto devono essere computati ai sensi dell’articolo 155 del codice di procedura civile, a meno che siano espressi in Giorni Lavorativi, nel qual caso troverà applicazione la relativa definizione;
- (vi) il “Codice Civile” sarà interpretato come un riferimento al Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- (vii) qualsiasi riferimento a un “giorno” o a un numero di “giorni” si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del cod. civ., qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Patto, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo;
- (viii) ogniqualvolta una disposizione del presente Patto obblighi una Parte a “fare in modo che” / “farà sì che” / “procurerà che” (o espressioni analoghe) un soggetto compia (o non compia) un determinato atto, detta disposizione deve essere interpretata come promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile.

Articolo 2

Composizione degli organi della Società

- 2.1 Le Parti concordano che è loro interesse che, con effetto dalla Data di Efficacia, il Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del Patto sia composto anche da (almeno) un soggetto designato da VH.
- 2.2 In ragione di quanto precede, a partire dalla Data di Efficacia e per tutta la durata del Patto e fintanto che:
 - (i) la lista presentata da RC e/o dai soggetti cessionari di Azioni a norma del successivo paragrafo 2.4, da sola o insieme ad altri soci (ivi inclusi i soggetti cessionari di Azioni a norma del successivo paragrafo 2.4, risulti quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dello Statuto, e
 - (ii) VH detenga un numero di Azioni ordinarie che rappresentano una partecipazione almeno pari al 4% del capitale sociale di IEG ovvero almeno pari al 2% del capitale sociale di IEG, qualora la riduzione al di sotto delle soglie del 4% (e comunque non inferiore al 2%) sia dovuta dalla diluizione derivante da operazioni straordinarie di aggregazione di IEG (e.g. fusioni, scissioni, conferimenti o scorpori) o di aumento del capitale sociale di IEG ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione in capo a VH,

VH avrà diritto di designare nella Lista Comune (come di seguito definita) per la nomina nel consiglio di amministrazione della Società, e al mantenimento nella carica, a seconda dei casi:

- (a) 2 (due) amministratori, ove per effetto ed in concomitanza del riassetto risultante dall'Operazione il numero totale dei consiglieri di amministrazione di IEG fosse superiore a 13 (tredici) ovvero, successivamente, in qualsiasi momento durante la vigenza del presente Patto tale numero fosse superiore a 15 (quindici); ovvero
- (b) 1 (uno) amministratore in tutti gli altri casi (di seguito, ciascun detto amministratore, un **"Amministratore VH"**).

essendo inteso che un Amministratore VH così nominato costituirà il punto di riferimento del consiglio di amministrazione per la gestione degli aspetti connessi ai rapporti con gli interlocutori dell'ambito territoriale di Vicenza.

- 2.3 A tal fine, RC si impegna a presentare e votare (e/o a fare sì che i soggetti cessionari di Azioni a norma del paragrafo 2.4 presentino e votino), da soli o insieme ad altri soci, ivi inclusi i soggetti cessionari di azioni a norma del paragrafo 2.4 (e in quest'ultimo caso anche a far votare da coloro con i quali la lista sia presentata), una lista - in conformità alle relative disposizioni dello Statuto - che includa l'Amministratore VH o gli Amministratori VH, a seconda dei casi, contrassegnato/i con un numero e collocato/i in una posizione tali da consentirne la nomina in consiglio qualora tale lista risulti essere la lista di maggioranza, essendo inteso che l'Amministratore VH potrà anche non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e non appartenere al genere meno rappresentato nella lista presentata da RC (di seguito, la **"Lista Comune"**). In tal caso, VH si impegna a presentare congiuntamente con RC e a votare a favore della Lista Comune in sede di assemblea di IEG convocata per nominare il Consiglio di Amministrazione. Resta inteso che ove nel tempo il rapporto tra i diritti di voto spettanti a RC e quelli spettanti a VH, oggi pari a 2,59, dovesse scendere al di sotto di 1,5 (uno virgola cinque) i diritti alla designazione dei componenti della Lista Comune dovranno essere rivisti al fine di riflettere la nuova situazione.
- 2.4 Ai fini del precedente paragrafo 2.3 e del presente Patto le Parti concordano che saranno considerati come rispettivamente imputabili a RC e VH anche i voti riferibili a partecipazioni trasferite a soggetti direttamente e/o indirettamente partecipati dalle medesime, ai soci attuali di RC e VH e a soggetti direttamente e/o indirettamente partecipati dagli stessi, ovvero a soggetti comunque riconducibili a RC e VH, restando fermo comunque che in ogni caso di trasferimento in qualsiasi forma realizzato, RC e VH avranno l'obbligo di far sì che il voto connesso alle Azioni così trasferite sia esercitato in modo da assicurare che non siano pregiudicati i diritti a favore dell'altra Parte previsti da questo Patto. Ciascuna Parte dà atto all'altra che alla Data di Sottoscrizione non ha in corso né prevede operazioni che comportino il trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni che siano suscettibili di pregiudicare la sostanziale esecuzione del presente Patto.
- 2.5 In esecuzione di quanto precede, VH avrà l'onere di comunicare a RC, entro 8 (otto) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, tre nominativi di candidati consiglieri di proprio gradimento, di cui almeno un candidato espressione del genere meno rappresentato, e a trasmettere a RC tutta la documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di Legge e di Statuto per la presentazione dei candidati da nominarsi in Consiglio di Amministrazione relativa ai tre potenziali candidati. RC potrà scegliere, a propria discrezione, tra i tre candidati presentati da VH quale/i includere nella Lista Comune e designare come Amministratore/i VH.
- 2.6 Le Parti, per quanto di propria competenza, faranno quanto in proprio potere, nella misura massima consentita dalla Legge applicabile e in conformità con le relative disposizioni dello Statuto, per far sì che qualora un amministratore designato da una delle Parti dovesse cessare, per qualsivoglia motivo, di ricoprire la carica (senza che tale evento comporti la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione), tale amministratore sarà sostituito non appena possibile con una persona fisica designata dalla stessa Parte che aveva designato l'amministratore cessato con la procedura prevista al precedente punto 2.3 e, se del caso, in possesso dei requisiti di indipendenza dell'amministratore cessato.

- 2.7 Ai fini di chiarezza resta inteso che le disposizioni del presente Articolo 2 saranno automaticamente non più applicabili qualora, in qualsiasi momento VH venga, per qualsivoglia ragione, a detenere un numero di Azioni ordinarie che rappresentano una partecipazione inferiore al 4% del capitale sociale di IEG ovvero inferiore al 2% del capitale sociale di IEG, ad eccezione del caso in cui la riduzione al di sotto delle soglie del 4% (e comunque non inferiore al 2%) sia dovuta dalla diluizione derivante da operazioni straordinarie di aggregazione di IEG (e.g. fusioni, scissioni, conferimenti o scorpori) o di aumento del capitale sociale di IEG ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione in capo a VH, nel qual caso, qualora RC lo richieda per iscritto, VH dovrà fare quanto in proprio potere per far sì che l'Amministratore VH dalla stessa designato rassegni le proprie dimissioni.

Articolo 3

Ulteriori impegni delle Parti

- 3.1 RC e VH si impegnano a votare favorevolmente all'Operazione in occasione della eventuale riunione dell'assemblea straordinaria di IEG che sarà convocata all'uopo secondo le modalità ed i termini di Legge e di Statuto per approvare l'integrazione di BF in IEG, nelle forme che saranno proposte dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che il rapporto di concambio azionario sia pari a [1] (per tale intendendosi che la valorizzazione del Gruppo IEG e del Gruppo BF sia paritetica) e in ogni caso sempre che sia congruo, tenendo conto dei valori economici delle società oggetto di fusione, alla luce dei pareri degli esperti incaricati secondo le disposizioni di legge dal Tribunale ai sensi dell'articolo 2501-sexies c.c..
- 3.2 Per l'intera durata del presente Patto, le Parti si impegnano a riunirsi per preventiva consultazione rispetto alle deliberazioni assembleari a cui dovessero essere chiamate a pronunciarsi, con il fine di discutere e verificare previamente la possibilità, da entrambe auspicata, di addivenire ad un medesimo orientamento di voto rispetto a deliberazioni ritenute di rilevante importanza dalla Parte che ne dovrà fare specifica richiesta all'altra.
- 3.3 Senza in alcun modo limitare la generalità di quanto indicato al precedente Paragrafo 0, ciascuna Parte si impegna ad esercitare il proprio voto in senso contrario alla cessione in tutto o in parte di immobili a destinazione fieristica, laddove, in occasione della consultazione di cui al precedente Paragrafo 0 o altrimenti, l'altra Parte manifesti l'intenzione di opporsi a tale cessione portando specifiche e giustificate motivazioni di tale opposizione. Resta inteso che in deroga a quanto sopra previsto, ciascuna Parte sarà libera di esprimere il proprio voto favorevole (nonostante la contrarietà dell'altra Parte) rispetto alle deliberazioni aventi ad oggetto: (a) operazioni di cessione aventi la finalità di recuperare risorse finanziarie necessarie alla gestione di IEG (quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di *lease back*) ovvero, (b) cessioni da realizzarsi nell'ambito di progetti di riorganizzazione, ampliamento e miglioramento dei quartieri fieristici approvati dal consiglio di amministrazione di IEG e dunque finalizzate ad un migliore sfruttamento del medesimo comparto territoriale (quali, a titolo meramente esemplificativo, cessioni tramite permuta, o acquisizioni di aree di completamento).
- 3.4 Ferme le previsioni statutarie e quanto previsto nel successivo Paragrafo 6.1, qualora sia convocata un'assemblea per deliberare in relazione al trasferimento, anche parzialmente, dal quartiere fieristico di Vicenza, delle manifestazioni fieristiche relative al comparto oro, oreficeria, gioielleria, orologeria, lusso e affini, che realizzino un fatturato superiore a Euro 3.000.000 (tre milioni), ovvero un fatturato pari o inferiore alla predetta soglia qualora tale fatturato sia stato registrato a causa di circostanze di natura straordinaria, RC si impegna a non esprimere voto favorevole salvo diverso accordo con VH. Fermo quanto sopra, RC si impegna, salva diversa indicazione di VH, a fare tutto quanto in suo potere affinché le manifestazioni di cui sopra non vengano trasferite, anche parzialmente, dal quartiere fieristico di Vicenza.
- 3.5 Considerato che le Parti, come indicato in premessa, ritengono che il quartiere fieristico di Vicenza sia essenziale per lo sviluppo e per il raggiungimento e gli obiettivi di IEG e del Gruppo

ad essa facente capo, convengono, nel rispetto della normativa applicabile, per quanto possibile, di supportare, stimolare, favorire e promuovere i progetti di sviluppo predisposti da parte del Consiglio di Amministrazione di IEG del quartiere fieristico di Vicenza; resta inteso che tali attività non potranno comportare per le Parti alcun obbligo di sostenere oneri, spese e impegni anche di natura finanziaria.

- 3.6 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra che le informazioni pubblicate con riferimento alle rispettive partecipazioni al capitale di IEG ed alla vigenza di patti di natura parasociale di cui sono parti sono veritiere e si impegna ad astenersi dalla realizzazione di qualsiasi condotta e/o dal compimento di qualsiasi atto che possano determinare in capo all'altra Parte l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 109 del TUF e relative disposizioni regolamentari ed a tenere integralmente manlevata indenne da ogni costo, onere, spesa e danno che l'altra Parte dovesse sopportare o in cui dovesse incorrere in conseguenza della violazione delle dichiarazioni e garanzie e/o dell'obbligo qui previsto.

Articolo 4

Rapporti con il Patto Parasociale 2018

- 4.1 Le Parti prendono atto e concordano che, a partire dalla Data di Efficacia, il Patto Parasociale 2018 cesserà automaticamente di avere effetto e entrerà in vigore il presente Patto, in conformità con quanto previsto al successivo Articolo 5.
- 4.2 Al riguardo, subordinatamente a (i) la cessazione degli effetti del Patto Parasociale 2018, e (ii) l'entrata in vigore del presente Patto, le Parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e titolo in relazione al Patto Parasociale 2018 e di rinunciare a qualsivoglia pretesa e/o diritto che derivi direttamente o indirettamente da qualsivoglia altra ragione o titolo connessa al Patto Parasociale 2018.

Articolo 5

Durata del Patto

- 5.1 Il presente Patto entrerà in vigore alla Data di Efficacia e avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla stessa.

Articolo 6

Rapporto tra Patto e Statuto

- 6.1 RC si impegna a votare in senso contrario, e a fare quanto possibile perché altri azionisti con i quali dovesse stipulare accordi di voto o di consultazione votino a loro volta in senso contrario, all'assemblea straordinaria dei soci in relazione ad eventuali proposte di deliberazione di modifica degli articoli 14.1 lett (f) e 18.4 dello Statuto che comportino il trasferimento o la cessione di marchi o rami d'azienda inerenti le attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche con fatturato superiore ad euro 3 milioni che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi.
- 6.2 Le Parti concordano espressamente che, se e nella misura in cui: (x) le disposizioni dello Statuto siano in conflitto, o non siano comunque coerenti con le disposizioni del presente Patto, e/o (y) il presente Patto preveda espressamente delle eccezioni a – ovvero contenga delle disposizioni integrative/suppletive di – una o più regole di cui al predetto Statuto, e/o (z) insorga una controversia interpretativa in relazione a eventuali difformità di linguaggio o all'applicabilità di clausole statutarie/contrattuali che non siano perfettamente coerenti tra loro, il presente Patto dovrà ritenersi prevalente sullo Statuto nel governare i rapporti tra le Parti e nel dettarne le regole di condotta, anche in relazione all'esercizio del diritto di voto di tali Parti.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

- 7.1 Le Parti si impegnano a pubblicare il contenuto del presente Patto e ad adempiere ad ogni altra forma di pubblicità prevista dal TUF e dal Regolamento e a cooperare, in buona fede, a questo fine.

Articolo 8

Inadempimento e clausola penale

- 8.1 In caso di ogni singolo inadempimento degli obblighi di cui al presente Patto, la Parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra Parte di una penale di importo pari ad Euro 1.500.00 [un milione e cinquecentomila], ferma la risarcibilità del maggiore danno. Resta inteso che in caso di inadempimento di uno o più degli impegni di cui ai paragrafi 2.3, 2.4 e 6.1 la precedente penale deve intendersi triplicata, fermo restando il risarcimento del maggior danno. Nessuna penale potrà essere richiesta per gli impegni indicati nel paragrafo 3.5.
- 8.2 Nelle ipotesi di cui al punto 8.1, la Parte adempiente contesterà per iscritto alla Parte inadempiente entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento l'inadempimento degli obblighi di cui al presente Patto. La Parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra Parte la penale entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- 8.3 Le Parti convengono e si danno atto che tale penale non potrà essere ritenuta eccessiva e dunque non potrà essere oggetto di riduzione in ragione dell'interesse - essenziale - che essa tutela e cioè dell'interesse del buon esito dell'Operazione e a che nessuna delle Parti venga meno agli impegni assunti, circostanza (i) che ha un importante impatto - tenuto conto dell'attuale contesto economico mondiale - sul rafforzamento finanziario e patrimoniale (anche prospettico) di IEG e del Gruppo ad essa facente capo, sulla stabilità della sua *governance*, anche a tutela delle rappresentanze territoriali, nonché della circostanza che le Azioni di IEG sono quotate su un mercato regolamentato, e (ii) che ha avuto valore determinante nella negoziazione del presente Patto.
- 8.4 In caso di inadempimento degli obblighi di cui al punto 3.1 del presente Patto, fermo restando il pagamento della penale e la risarcibilità del maggiore danno ai sensi del punto 8.1. che precede, il Presente Patto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 9

Disposizioni generali

- 9.1 Ferme restando le previsioni di cui al precedente paragrafo 2.4 le Parti convengono che, qualora venisse deliberato lo scioglimento/liquidazione di VH e/o di RC, i rispettivi soci (rispettivamente, i "**Soci VH**" e i "**Soci RC**") cui fossero assegnate le Azioni della Società, avranno la facoltà di subentrare collettivamente nell'identica posizione attiva e passiva rispettivamente di VH o di RC e, pertanto, i Soci VH e i Soci RC assumeranno, rispettivamente e collettivamente, gli stessi diritti e gli stessi obblighi assunti da VH e da RC ai sensi del presente Patto (restando inteso quindi che ogni riferimento ad una "Parte" si dovrà intendere come un riferimento ai Soci VH collettivamente e/o ai Soci RC collettivamente, a seconda del caso). A tal fine, i Soci VH e/o i Soci RC dovranno previamente sottoscrivere un apposito accordo diretto a disciplinare i relativi rapporti interni per la gestione della partecipazione dagli stessi detenuta in IEG con nomina di un rappresentante comune, rispettivamente, dei Soci VH e/o dei Soci RC, il quale sarà l'unico legittimato ad esercitare i diritti di cui al presente Patto in nome e per conto dei medesimi Soci VH e/o Soci RC, a seconda del caso (l'"**Accordo**"). Le Parti espressamente accettano reciprocamente che ai fini dell'esercizio del diritto di subentro di cui al presente paragrafo sarà sufficiente la sottoscrizione unilaterale del presente Patto da parte del rappresentante comune nominato, il cui nominativo dovrà essere notificato all'altra Parte.
- 9.2 Qualsiasi modifica al presente Patto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti viene invocata. Nel caso in cui una qualunque delle clausole o delle

disposizioni del presente Patto sia, divenga o sia riconosciuta in tutto o in parte invalida, le rimanenti clausole o disposizioni del Patto conserveranno efficacia e rimarranno, per l'effetto, in vigore tra le Parti contraenti, essendo dette clausole e disposizioni perfettamente scindibili le une rispetto alle altre.

9.3 A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Patto sostituisce integralmente e rende inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto, ivi incluse le disposizioni del Patto Parasociale 2018 in conformità con quanto previsto al precedente Articolo 4. È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del presente Patto.

9.4 Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico i costi e le spese di ogni genere incorse in relazione al presente Patto e alle operazioni previste dal medesimo, incluse le spese legali e i compensi dovuti a consulenti ed eventuali intermediari ai cui servizi ciascuna delle Parti possa aver fatto ricorso o di cui abbia comunque usufruito, tenendo indenne l'altra Parte da qualunque pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti in relazione a quanto precede.

- (i) Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto dovrà esser effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma o telex o fax, e sempreché sia indirizzata come segue, se indirizzate a RC, a:

Rimini Congressi S.r.l.

Via Dario Campana, 64

47921 - Rimini

Attenzione: Marino Gabellini

Email:

PEC: riminicongressi@legalmail.it

- (ii) se indirizzate a VH, a:

Vicenza Holding S.p.A.

Viale dell'Oreficeria n. 16

36100 – Vicenza

Attenzione:

Email:

PEC: vicenzaholding@pec.it

ovvero presso il diverso indirizzo o indirizzo email o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Patto in conformità alle precedenti disposizioni.

9.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti dei comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

9.2 Il presente Patto è regolato dalla Legge della Repubblica Italiana, ai sensi della quale deve pertanto essere interpretato.

9.3 Per qualsiasi controversia derivante dal, o relativa al, presente Patto, ivi incluse quelle sulla sua validità, esecuzione o interpretazione, è competente il Tribunale di Bologna quale foro esclusivo.

Rimini Congressi S.r.l.

Vicenza Holding S.p.A.
